C O M U N E D I E R N I

DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – EDILIZIA PRIVATA

UFFICIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA

03-OP-116

VARIANTE PARZIALE ALLE NTA DEL PRG PARTE OPERATIVA

Art. 109, Zone E7 di vegetazione ripariale e filari arborei

Adozione:	Approvazione:
D.c.c. n.7 del 31.01.2022	D.c.c. n.74 del 20.06.2022

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

DATA: Ottobre 2021

DIRIGENTE

PROGETTISTI

COLLABORATORI

ARCH. CLAUDIO BEDIN

ARCH. CINZIA MATTOLI

ARCH. STEFANO BALDIERI

03-OP-116

VARIANTE PARZIALE ALLE NTA DEL PRG PARTE OPERATIVA

Art. 109, Zone E7 di vegetazione ripariale e filari arborei

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Premesso che con la variante al PRG di ridefinizione dei boschi, approvata con DCC 266/2016, si è provveduto ad adeguare l'art. 107 delle NTA parte operativa a seguito della LR 1/2015 che contiene variazioni alla normativa relativa alle zone boscate.

In particolare l'adeguamento riguarda gli interventi sul patrimonio edilizio esistente ai sensi dell'art. 91 della LR n. 1/2015 con la possibilità, tra l'altro per gli edifici già esistenti alla data del 13 novembre 1997, di ampliamenti per un incremento massimo di cento metri quadri di SUC.

Dall'adeguamento della norma delle zone boscate sono emerse delle criticità per quanto riguarda le Zone E di vegetazione ripariale e filari arborei (E7), art. 109 delle NTA parte operativa, in quanto per gli edifici presenti non è possibile fare gli ampliamenti come previsto per quelli ricadenti nelle zone boscate.

Pertanto, tenuto conto delle indicazioni contenute nella D.D. regionale n. 9617 del 30/09/2021, con la presente variante al PRG parte operativa si adegua l'art. 109 delle NTA all'art. 91 della LR 1/2015, nel seguente modo:

OP-**Art.109** *Zone E di vegetazione ripariale e filari arborei (E7)*

- 1. Le aree di vegetazione ripariale e di filare arboreo sono aree del territorio comunale interessate da siepi vegetazione arbustiva e filari ai bordi dei campi, lungo i corsi d'acqua, i fiumi, i laghi, i fossi e lungo i margini di strade e sentieri del territorio urbano ed extraurbano. Sono elementi arborei isolati o raggruppati in filare, le formazioni lineari o puntiformi che insistono ai margini delle strade del territorio comunale lungo i fossi e sparsi all'interno del territorio agricolo.
- Il piano individua nelle tavole A le aree di vegetazione acquatica ripariale ed i filari arborei con carattere di pregio paesaggistico da sottoporre a tutela e promuove la conservazione anche finalizzata alla costituzione della rete e della continuità dei corridoi ecologici sul territorio comunale.
- 2. E' vietata la rimozione e la riduzione della vegetazione acquatica ripariale e dei filari arborei. L'eventuale eliminazione della vegetazione ripariale e dei filari arborei e arbustivi, in caso di intersezione con tracciati stradali, ciclopedonali e ferroviari pubblici dovrà essere valutata per singolo caso, prevedendo nella fase di progettazione eventuali interventi di compensazione, mitigazione e ipotesi alternative. Sono ammessi gli interventi sulla vegetazione indicati nella normativa generale di indirizzo per il territorio rurale, nel rispetto degli artt. 110 e 125 del PTCP.
- 3. Tali aree sono computabili ai fini dell'applicazione della densità edilizia prevista per le zone agricole; sono ammessi gli interventi sul patrimonio edilizio esistente ai sensi dell'art. 91 della LR n. 1/2015 con le prescrizioni di cui agli artt. 99, 100 e 101 delle presenti norme, nonché le opere pertinenziali di cui all'art. 21 del RR n. 2/2015 da realizzare senza danneggiare o ridurre la vegetazione e i filari. Eventuali interventi di piantumazione da eseguirsi nelle aree adiacenti non dovranno alterare in alcun modo il disegno dei filari arborei esistenti nelle zone E7.